

**RISOLUZIONE
DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE**

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Relatrice ABATE)

approvata nella seduta dell'8 luglio 2020

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL SOSTEGNO DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR) E DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (FEAGA) NELL'ANNO 2021 E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N. 228/2013, (UE) N. 229/2013 E (UE) N. 1308/2013 PER QUANTO RIGUARDA LE RISORSE E LA LORO DISTRIBUZIONE NELL'ANNO 2021 E I REGOLAMENTI (UE) N. 1305/2013, (UE) N. 1306/2013 E (UE) N. 1307/2013 PER QUANTO RIGUARDA LE LORO RISORSE E LA LORO APPLICABILITÀ NELL'ANNO 2021 – (COM(2019) 581 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 24 luglio 2020

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	6

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM(2019) 581);

considerato che la Commissione europea, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti relativi alla riforma della politica agricola comune (PAC) 2021-2027, sui quali sono in corso negoziati, ha deciso di adottare alcune iniziative volte a definire un regime di carattere transitorio;

considerato altresì che l'obiettivo perseguito è quello di garantire la continuità del sistema sino all'entrata in vigore della riforma, in coerenza con le risorse che saranno assegnate nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 dell'Unione europea;

considerato che per l'Italia è necessario che vengano garantite adeguate dotazioni per il finanziamento della PAC, visto il ruolo che l'agricoltura riveste dal punto di vista economico, con particolare riguardo alla tutela dei redditi degli operatori del settore, nonché sotto il profilo della salvaguardia del territorio, della difesa della biodiversità e del presidio del territorio contro il dissesto idrogeologico e contro l'abbandono delle aree interne;

considerato altresì che una riduzione delle risorse della PAC risulterebbe incoerente e irragionevole alla luce del fatto che la Commissione europea ha individuato nel *Green New Deal* l'obiettivo prioritario della sua azione nei prossimi anni;

preso atto che la proposta di regolamento in oggetto si pone l'obiettivo di garantire la continuità di alcuni elementi della PAC 2014-2020 anche per l'anno 2021, in attesa dell'entrata in vigore delle norme relative al nuovo quadro finanziario e legislativo della PAC per il periodo 2021-2027;

considerato che, a tal fine, la Commissione ha proposto l'adozione di norme transitorie che, per un verso, prorogano l'applicazione del quadro giuridico attuale e, per altro verso, introducono innovazioni in parziale discontinuità con il regime esistente e che anticipano gli esiti dei negoziati in corso sul QFP;

tenuto conto del parere espresso in data 17 dicembre 2019 dalla 14^a Commissione Politiche dell'Unione europea;

esprime parere favorevole, impegnando il Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012, ad adoperarsi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, siano rappresentate le seguenti questioni:

1) con riferimento all'articolo 1, merita apprezzamento la proroga dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), approvata nei giorni scorsi, fino al 31 dicembre 2022, nella prospettiva di poter arrivare ad una positiva conclusione dei negoziati sulla nuova PAC senza ulteriori vincoli o adempimenti;

2) relativamente all'articolo 7, che reca la proroga dell'applicazione del regime di aiuti di cui agli articoli da 29 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, appare preferibile prevedere che per tutti i settori (olio di oliva e olive da tavola, ortofrutticolo, vitivinicolo e apicoltura) si possano estendere le attuali disposizioni fino al 31 dicembre 2022;

3) con riferimento all'articolo 10, relativo ai massimali nazionali e netti dei pagamenti diretti fino all'anno civile 2020, considerando le difficoltà che hanno portato alla definizione del valore unitario dei titoli nel 2019, per garantire certezze giuridiche ed economiche agli agricoltori, appare opportuno prevedere la continuità del sistema, con il regolamento transitorio, fino al 31 dicembre 2022. In questo contesto è opportuno valutare, nell'ambito della riforma della PAC *post* 2020, per procedere ad un maggiore bilanciamento del valore dei titoli, di evitare sperequazioni e distorsioni ingiustificate tra agricoltori e settori produttivi e, al contempo, di introdurre un tetto massimo al valore unitario del titolo, nonché una soglia per il pagamento minimo, in modo che il valore del pagamento sia superiore, in termini di oneri finanziari, al costo del procedimento amministrativo necessario ad erogarlo;

4) dovrebbe essere valutata l'opportunità di differire il termine per la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto concessi ai produttori fino al 31 dicembre 2022, nonché l'utilizzo di tali autorizzazioni fino al 31 dicembre 2025;

5) appare opportuno valutare la possibilità di dedicare maggiore attenzione alla gestione del rischio degli agricoltori:

– tenendo conto delle reali potenzialità produttive delle colture/allevamenti assicurati;

– abbassando la soglia di accesso al pagamento dal 30 per cento al 20 per cento per i fondi mutualistici e per lo strumento di stabilizzazione dei redditi di tutti i settori;

– favorendo la partecipazione ai fondi mutualistici, nel cui contesto considerare anche i danni causati da eventi assicurabili/assicurati, ai fini del calcolo della soglia di danno che fa scattare il risarcimento;

6) andrebbe valutata la possibilità che tra gli interventi finanziabili siano inserite e rafforzate le misure relative all'incremento della capacità di resilienza delle aziende agricole, in particolare mediante:

– la diversificazione delle attività produttive, anche al fine della stabilizzazione dei redditi;

– il sostegno all'introduzione delle nuove tecnologie, per consentire una maggiore sostenibilità dell'attività agricola e una riduzione dei costi;

– il rafforzamento di opportuni strumenti di contrasto alla fluttuazione dei prezzi;

– il rafforzamento della formazione e della consulenza aziendale, anche in relazione alla capacità di progettazione di filiera;

7) andrebbe valutata in sede di negoziato sulle proposte legislative per la nuova PAC la possibilità di sostenere il mantenimento di adeguate risorse finanziarie, o quantomeno di entità analoga al precedente QFP dell'Unione europea, contrastando al contempo gli effetti della convergenza esterna, al fine di tutelare gli interessi nazionali e garantire un equo reddito ai produttori agricoli, nonché l'introduzione di misure in grado di sostenere la competitività del settore;

8) si raccomanda di continuare a perseguire politiche volte al sostegno degli agricoltori anche attraverso misure di anticipo dei pagamenti per i regimi di sostegno degli aiuti diretti della domanda unica.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GINETTI)

17 dicembre 2019

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta di regolamento risponde all'esigenza di assicurare continuità ai programmi di sostegno della politica agricola comune (PAC), le cui risorse sono attualmente stabilite solo fino al 2020, nelle more dell'adozione del nuovo quadro di riferimento contenuto nelle proposte di riforma della PAC e nelle proposte relative al nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. La proposta quindi prevede disposizioni transitorie volte a rendere gli attuali regolamenti della PAC applicabili anche per il 2021 e ad assicurare un'agevole transizione dall'attuale quadro giuridico della PAC al prossimo, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2022;

considerato, in particolare, che:

– per il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sui pagamenti diretti, la proposta consente il mantenimento dell'attuale sistema, per gli anni 2020 e 2021;

– per il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sull'organizzazione comune dei mercati (OCM) unica, la proposta consente il prolungamento dei programmi nel settore dell'olio fino a tutto il 2021, consente la modifica dei programmi nel settore ortofrutticolo con durata oltre il 2021, il prolungamento degli aiuti nel vitivinicolo fino al 15 ottobre 2023 e degli aiuti all'apicoltura fino al 31 luglio 2022;

– per il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sullo sviluppo rurale, la proposta consente il prolungamento dei programmi, fino a tutto il 2021, mediante la dotazione finanziaria prevista nella proposta sul nuovo QFP 2021-2027;

– per gli Stati membri che decidono di non avvalersi delle predette disposizioni, le corrispondenti dotazioni del 2021 saranno assegnate agli anni successivi;

rilevato che le dotazioni finanziarie previste dalla proposta, per il periodo transitorio successivo al 2020, fanno riferimento agli stanziamenti indicati nella proposta della Commissione europea relativa al QFP 2021-2027 (COM(2018) 322), che sono di entità inferiore rispetto a quelle dell'attuale QFP e sono oggetto di negoziazione;

considerato che secondo le stime della Commissione europea, la PAC subirebbe una riduzione del 5 per cento a prezzi correnti rispetto al periodo

2014-2020, apparendo ridotti conseguentemente sia i pagamenti diretti sia le dotazioni del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

considerata la relazione del Governo, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

valutato che la proposta non solleva aspetti di criticità, né in relazione alla base giuridica individuata, né in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. La proposta non comporta un'evoluzione sul piano delle politiche e dei meccanismi di finanziamento della PAC, limitandosi a modificare i regolamenti vigenti nella misura necessaria a consentire il funzionamento degli attuali programmi di sostegno della PAC anche oltre il 2020, nelle more dell'adozione del nuovo quadro giuridico relativo al periodo 2021-2027,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) in riferimento alle modifiche al regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti, in attesa della definizione delle trattative in merito alla PAC, si valuti l'opportunità di utilizzare il 2020 ed eventualmente il 2021 per correggere eventuali errori nell'assegnazione dei titoli all'aiuto PAC, per poi riprendere il processo di convergenza interna dopo l'approvazione della PAC *post* 2020, che permette una maggior flessibilità per gli Stati membri;

2) in riferimento alle modifiche al regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale, si apprezza che la facoltà di decidere se un programma di sviluppo rurale possa usufruire della dotazione finanziaria prevista per il 2021 spetti allo Stato membro o alle sue regioni;

si invita, inoltre, a chiarire se le regole per gli aiuti di Stato relative alla programmazione 2014-2020 si estendono di un ulteriore anno;

si raccomanda di continuare ad applicare le attuali regole anche nel 2021, per permettere una corretta esecuzione dei pagamenti agli agricoltori;

3) in riferimento alle modifiche al regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM, si dovrebbe chiarire meglio il passaggio tra gli attuali programmi operativi ed i nuovi interventi settoriali del piano strategico, ovvero estendere gli attuali programmi operativi fino a quando non saranno approvati i nuovi piani strategici ed i relativi nuovi interventi settoriali;

sarebbe opportuno estendere la possibilità di convertire gli attuali diritti d'impianto dei vigneti in autorizzazioni oltre la data del 31 dicembre 2020 (articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013), ovvero almeno fino al 2027;

4) in sede di negoziato sulle proposte legislative per la nuova PAC, si dovrebbe assicurare il mantenimento di adeguate risorse finanziarie, o quantomeno analoghe al precedente QFP dell'Unione europea, al fine di tutelare gli interessi nazionali, in grado di garantire un equo reddito ai produttori agricoli e, al contempo, misure in grado di sostenere la competitività del settore;

5) si raccomanda di continuare a perseguire politiche volte al sostegno degli agricoltori anche attraverso misure di anticipo dei pagamenti per i regimi di sostegno degli aiuti diretti della domanda unica.

